



Comune di Avellino



ALBO PRETORIO

- 2 DIC. 2016

AFFISSO

- 1 GEN. 2017

AFFISSO

Il Sindaco Comunale

ORDINANZA N. 406 del 2.12.2016

IL SINDACO**PREMESSO:**

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n° 155/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE – ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che il D.Lgs n° 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il «*Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria*», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania. Ed in particolare per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04/02/2014, veniva approvato il «*Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino*», nell'ambito del quale veniva previsto un complesso di possibili azioni da attuare a seguito del registrarsi di superamenti degli inquinanti.

CONSIDERATO:

- che secondo criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), al biossido di azoto (NO₂) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;

- che la particolare collocazione geografica, la città è ubicata in una valle a quota modesta circondata dalle colline, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati;

- che dalla Relazione tecnica "dati PM10 rilevati nel comune Avellino dal 1/1/2016 al 13/10/2016" pubblicata dall'ARPA Campania sul proprio sito web si rilevava che:

- salti di dati per tutti e tre i siti sono imputabili alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancanza di corrente elettrica o anomalie del sistema di trasmissione dati, eventualità tutt'altro che remote nel normale funzionamento di questo tipo di reti di monitoraggio;
- che alla data di pubblicazione del rapporto, "la stazione di Avellino Alighieri ha registrato un numero di superamenti del valore limite medio giornaliero di 50 mg/m³ per il PM10 pari a 22 (massimo 35 in un anno) con una media su lungo periodo pari a 30, 5 mg/m³ a fronte di un valore limite della media per l'anno civile pari a 40 mg/m³. Per la stazione AV41, sebbene il confronto con i vincoli normativi diventi poco significativo in ragione della mutata configurazione analitica della stazione, si sono registrati 18 superamenti del valore limite medio giornaliero di PM10 con una media su lungo periodo pari a 34,5 mg/m³. La stazione di Pianodardine, infine, ha fatto registrare 16 superamenti del limite giornaliero di PM10 con un media parziale 2016 di 29,8 mg/m³. **In particolare, per i superamenti osservati nel periodo 28 agosto – 6 settembre, è presumibile che essi siano dovuti a fenomeni di combustione** di materiale vegetale legati alle pratiche agricole e favoriti da condizioni meteorologiche di ristagno atmosferico";

- che alla data del 23/11/2016 la centralina AV41 Scuola V° Circolo aveva rilevato n. 18 superamenti per il Pm10 e la centralina ubicata all'interno dell'area della Scuola Dante Alighieri di via Piave aveva fatto registrare, per il PM10, ben 29 superamenti;

- che per il mese di novembre, alla data del 28/11/2016, i valori medi di PM2,5, per i giorni nei quali venivano rilevati i dati dalla centralina ubicata nei pressi della scuola Dante Alighieri, risultavano superiori al livello medio annuo consentito, pari a 25 µg/m³.

ASSUNTO

- che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

- che i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferimento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a 20 µg/m³, sono molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori;

- che il particolato PM10 e Pm2,5, così come l'inquinamento atmosferico in generale, è stato ufficialmente inserito dalla IARC (*International Agency for Research on Cancer*) nei composti cancerogeni (Gruppo 1) per gli essere umani;

- che il particolato Pm10 risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emmissive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, ecc.;

- che l'Amministrazione comunale di Avellino si è già attivata al fine di porre in essere un complesso di azioni finalizzate a pervenire ad un miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale sostenendo la riduzione delle emissioni in atmosfera;

- che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

- che, quindi, si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;



- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

RILEVATO

- che dalla Relazione sul PM10 nel comune Avellino, dal 1/1/2016 al 13/10/2016, pubblicata dall'Arpa Campania sul proprio sito web emergeva, tra l'altro, per la stazione di Pianodardine, i superamenti del limite giornaliero di PM10 potevano essere dovuti alla correlazione di fenomeni di combustione di materiale vegetale legati alle pratiche agricole, particolari condizioni meteorologiche di ristagno atmosferico e al maggiore impatto delle emissioni da traffico veicolare dovute alla confluenza tra l'A16 e la SS7 ed alla sostenuta circolazione di mezzi pesanti;
- che gli impianti termici concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria; e, pertanto, nel complesso delle operazioni da porre in essere, per conseguire il contenimento delle emissioni in atmosfera, risulta necessario attuare misure idonee a verificare i parametri di efficienza energetica di funzionamento degli stessi;
- che il DPR 16 aprile 2013 n. 74 ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, prevede che vengano effettuate ispezioni sugli impianti termici;
- che con Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 427 del 17/11/2016, l'Amministrazione Comunale, prevedeva l'avvio della Campagna di autodichiarazione "Caldaia sicura" al fine di promuovere le operazioni di controllo e di manutenzione dei generatori di energia secondo le prescrizioni della normativa vigente;
- che il territorio della città di Avellino ricade nell'ambito della zona climatica D, così come statuito dal DPR n. 412 del 26/08/1993 e dal DPR 16 aprile 2013, n. 74. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 74 del 16 aprile 2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- che, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 - del DPR n. 74 del 16 aprile 2013, il Sindaco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, con propria ordinanza può ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

VISTI:

- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore LL.PP. e Mobilità, dal Comandante di Polizia Municipale e dal Dirigente del Settore Ambiente;
- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155;
- il DPR n. 74 del 16 aprile 2013;
- l'art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

1) che la presente integra i provvedimenti previsti dalla precedente Ordinanza n. 110 del 11/04/2016;

2) che per le giornate di domenica 08 e 11 dicembre 2016, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, il blocco della circolazione dinamica (la sosta è consentita) di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, su tutte le strade ricadenti all'interno della perimetrazione delimitata dalle seguenti arterie: Via Dorso, Via Marconi, Via Cristoforo Colombo (tratto compreso tra Via Moccia e Via Esposito), Via Esposito,

P.zza Aldo Moro (tratto compreso tra Via Guarini e Via Tagliamento), Via S. Mancini, Via Mazzas, Via Partenio (tratto compreso tra Via Mazzas e P.zza Libertà), Via De Sanctis, C.so Europa, Via Roma (tratto compreso tra Via Gussoni e Via Dorso);

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione i veicoli di proprietà dei residenti e/o proprietari di box/garages e/o affittuari ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve, i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione, i taxi in servizio, i veicoli N.C.C., i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale, quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi, i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale.

3) si ribadisce, sino al 31/12/2016 e per tutto l'anno 2017, il divieto di mantenere acceso il motore:

- degli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. L'accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima rispetto all'orario di partenza dei singoli autobus;
- degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico.

4) il divieto totale, sino al 31/12/2016, di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.

DISPONE

- che il Corpo di Polizia Locale effettui un continuo e rigoroso controllo del numero di stalli occupati dagli autobus che stazionano nei capolinea di Piazza F. Sullo e di Piazzale della Resistenza, verificando che ciascuna compagnia assegnataria non occupi, con i propri autobus, spazi eccedenti quelli autorizzati dal Comune e sanzionando le illegittimità riscontrate;

- che gli uffici competenti, unitamente al Corpo di Polizia Locale, nelle more dell'attuazione della proposta di deliberazioni di G.C. "Caldia sicura", provveda ad effettuare una verifica a campione sull'avvenuto controllo periodico dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale/estiva. Ai sensi dell'art. 8 del DPR 37/2013, i responsabili degli impianti termici, devono porre in essere un periodico controllo dell'efficienza degli impianti. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore autorizzato che effettua il controllo provvede a rilasciare, al responsabile dell'impianto, uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica che deve essere conservato in allegato ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del richiamato DPR.

- che il Corpo di Polizia Locale effettui un serrato controllo relativamente alla bruciatura di biomasse, di vegetali e loro residui o di altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.

- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune, l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza.

- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune e gli Uffici Traffico e Mobilità, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di far posizionare le transenne ed i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito nei necessari all'interclusione delle aree; gli stessi Uffici sono onerati di apporre la necessaria segnaletica provvisoria, di preavviso e di deviazione, nonché il ripristino dello stato dei luoghi ad ultimazione del dispositivo, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, organizzando i necessari servizi di controllo.



L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione è punita ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, introdotto dall'art. 2 della legge 29.7.2010, n. 120, che prevede il pagamento di una somma da euro 155 ad euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI del Codice della Strada.

L'inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza è punita con la amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da euro 25 ad euro 500.

Il presente provvedimento viene reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva .

SI AVVERTE

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;

in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Provincia, Questura, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale Forestale, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Vigili del Fuoco ARPAC, A .C.S. s.r.l.



F.TO IL SINDACO
Avv. Paolo FOTI